

Termine d'opposizione: 13 gennaio 1972

Legge federale contro l'inquinamento delle acque

(Dell'8 ottobre 1971)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 24^{quater}, 42^{ter}, 64 e 64^{bis} della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 1970¹⁾,

decreta:

Capo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente legge protegge le acque superficiali e sotterranee, naturali e artificiali, pubbliche e private, comprese le sorgenti.

Art. 2

Scopo

¹ La presente legge è intesa a proteggere le acque dall'inquinamento come anche a rimediare all'inquinamento esistente al fine di

- preservare la salute degli uomini e degli animali
- garantire l'approvvigionamento con acqua potabile e industriale mediante l'uso di acque sotterranee e sorgive come anche mediante il trattamento delle acque superficiali
- permettere l'irrigazione agricola
- garantire le proprietà balneari delle acque
- conservare il patrimonio ittico
- impedire il deterioramento delle costruzioni
- impedire la deturpazione della natura e del paesaggio.

² Ogni alterazione delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche dell'acqua è equiparata all'inquinamento.

¹⁾ FF 1970 II 321

Art. 3

¹ La vigilanza sull'esecuzione della presente legge spetta alla Confederazione. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive e ne vigila l'attuazione.

Compiti della Confederazione

² La Confederazione coordina le misure di protezione delle acque dei Cantoni e quelle degli istituti e delle aziende federali e disciplina le relazioni fra i Cantoni e quest'ultimi. Cura affinché le misure spettanti ai Cantoni, ai Comuni o ad altri enti e persone che vi sono tenuti siano attuate secondo programmi adeguati.

³ Ove i Cantoni non disciplinino tempestivamente o non applichino con sufficiente efficacia le necessarie misure di protezione delle acque giusta la presente legge, il Consiglio federale, previa diffida, prende lui stesso provvedimenti verso Cantoni, Comuni o altri enti e persone che vi sono tenuti. Le spese corrispondenti sono addossate a quest'ultimi.

Art. 4

Le autorità e i servizi della Confederazione come anche gli istituti e le aziende federali devono, nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro da altre leggi o ordinanze federali, conformarsi alle disposizioni della presente legge.

Obblighi inerenti all'esercizio di attribuzioni conferite dalla legislazione federale

Art. 5

¹ L'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni. Quest'ultimi prendono i provvedimenti per il conseguimento dello scopo definito nell'articolo 2.

Compiti dei Cantoni

² Qualora l'esecuzione della presente legge richieda disposizioni cantonali complete, i Cantoni sono tenuti ad emanarle. Tali disposizioni possono essere emanate mediante ordinanza.

³ I Cantoni istituiscono un servizio tecnico per la protezione delle acque dotato di efficaci mezzi d'azione e definiscono le attribuzioni necessarie all'espletazione dei suoi compiti. Organizzano la polizia di protezione delle acque come anche un servizio avarie, efficacemente attrezzato.

⁴ Le leggi e ordinanze cantonali emanate in esecuzione della presente legge devono, per aver forza obbligatoria, essere approvate dal Consiglio federale.

Art. 6

¹ Gli organi cantonali incaricati dell'esecuzione della presente legge e gli organi di vigilanza della Confederazione come

Misure di controllo

anche i periti da essi consultati sono autorizzati a procedere alle indagini necessarie al conseguimento degli scopi della protezione delle acque. In quanto l'adempimento dei loro compiti lo esiga, il proprietario del fondo o la direzione dell'azienda deve permetter loro di accedere agli impianti ed ai luoghi e deve dare tutte le informazioni occorrenti.

² Organi e periti sono tenuti al segreto verso i terzi sugli accertamenti fatti nell'applicazione della presente legge. Il segreto prescritto dall'articolo 320 del Codice penale svizzero ¹⁾ concerne pure i periti e, per tutte le persone che vi sono tenute, non è limitato nel tempo.

Art. 7

Provvedimenti
coattivi

I Cantoni possono imporre coattivamente l'esecuzione dei provvedimenti da loro ordinati e, ove occorra, eseguirli a spese di chi vi era tenuto.

Art. 8

Costo delle
misure di
sicurezza

Le spese derivanti da provvedimenti presi dalle autorità competenti per prevenire un imminente inquinamento delle acque come anche per accertare un inquinamento e per porvi rimedio possono essere accollate a coloro che hanno cagionato l'evento dannoso o pericoloso.

Art. 9

Espropriazione

¹ Qualora l'interesse pubblico lo giustifichi, il Governo cantonale, per l'acquisto dei diritti reali indispensabili all'attuazione degli impianti e delle zone che s'impongono per proteggere le acque dall'inquinamento, può esercitare direttamente il diritto d'espropriazione o conferirlo a Comuni, altri enti di diritto pubblico, consorzi od imprese private.

² Nelle disposizioni per l'esecuzione della presente legge i Cantoni possono dichiarare applicabile al diritto e alla procedura d'espropriazione la legge federale del 20 giugno 1930 ²⁾ sull'espropriazione, con le deroghe seguenti:

- a. il Governo cantonale è competente per pronunciare sulle domande rimaste controverse (art. 55);
- b. se le persone colpite dall'espropriazione possono essere determinate esattamente, la procedura abbreviata prevista dall'articolo 33 può essere applicata, con il permesso del presidente della commissione federale di stima, anche se non

¹⁾ CS 3 187 - 311.0

²⁾ CS 4 1145 - 711

sono adempite le condizioni previste nelle lettere *a a d* dell'articolo indicato.

³ La legislazione federale sull'espropriazione è applicabile alle opere intraprese da più Cantoni in comune e a quelle situate su territori cantonali diversi. La pronuncia sulle domande rimaste controverse spetta al dipartimento competente in materia.

Art. 10

Le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni esecutive possono essere impugnate a norma delle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale. L'autorità federale di ricorso può parimente esaminare, in ogni singolo caso, l'adeguatezza delle decisioni impuginate.

Ricorso

Art. 11

¹ Quando acque superficiali o sotterranee toccano il territorio di più Cantoni, ciascun Cantone prende i provvedimenti che s'impongono per proteggerle, tenuto conto dell'interesse degli altri Cantoni.

Acque intercantionali

² La Confederazione può esigere la conclusione di convenzioni intercantionali per la comune adozione e il coordinamento di provvedimenti. Queste convenzioni, per aver forza obbligatoria, richiedono l'approvazione del Consiglio federale.

³ Le contestazioni sono giudicate dal Tribunale federale su azione di diritto amministrativo conformemente all'articolo 116 della legge federale del 16 dicembre 1943 ¹⁾ sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 12

¹ Le convenzioni con gli Stati esteri circa la protezione di acque superficiali o sotterranee sono concluse dalla Confederazione dopo aver udito i Cantoni.

Acque internazionali

² Per accordi di limitata importanza, rimane riservato ai Cantoni il diritto di concludere trattati con Stati esteri conformemente agli articoli 9 e 10 della Costituzione federale. I servizi federali competenti vanno tenuti informati circa il decorso delle trattative.

¹⁾ CS 3 499 - 173.110

Capo secondo: Prevenzione dell'inquinamento

Art. 13

Dovere di
diligenza

Ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, al fine di impedire l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

Art. 14

Divieti

¹ È vietato immettere o depositare nelle acque direttamente o indirettamente sostanze solide, liquide o gassose di qualsiasi natura, atte a inquinare. Sono parimente vietati gli scarichi fuori delle acque se ne può derivare un pericolo d'inquinamento.

² È proibito eliminare sostanze inquinanti per dispersione nel sottosuolo. L'autorità cantonale competente può consentire eccezioni in quanto non sussista il pericolo d'inquinare le acque superficiali o sotterranee.

³ Rimane riservato l'articolo 16.

Art. 15

Nuove immissioni

Le sostanze liquide o gassose, segnatamente le acque di rifiuto provenienti da canalizzazioni di località, come anche da abitazioni, alloggi, laboratori, aziende industriali, artigianali e agricole, da imbarcazioni o altronde possono essere immesse nelle acque soltanto se trattate giusta le prescrizioni cantonali. Per qualsiasi immissione è richiesta l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

Art. 16

Immissioni e
dispersioni
esistenti

¹ I Cantoni provvedono affinché tutte le immissioni e dispersioni inquinanti siano, entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, adeguate alle esigenze della protezione delle acque o soppresse. Stabiliscono i termini secondo l'urgenza di ogni singolo caso, nel quadro di un piano cantonale di risanamento delle acque. Per immissioni e dispersioni di secondaria importanza, possono essere eccezionalmente assegnati termini più lunghi.

² La Confederazione approva i piani cantonali di risanamento e ne vigila l'attuazione; prende segnatamente i provvedimenti necessari per garantire l'osservanza dei termini.

³ Gli esercenti delle esistenti attrezzature per l'immissione diretta nelle acque o la dispersione nel sottosuolo di residui li-

quidi non ancora o insufficientemente trattati devono, entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge, notificare all'autorità cantonale competente la natura e la quantità dei residui eliminati. L'obbligo di siffatta notificazione non concerne le immissioni per le quali sussiste un'autorizzazione valida del Cantone.

⁴ Gli esercenti delle attrezzature d'immissione e dispersione a tenore del capoverso 3, se adempiono tempestivamente l'obbligo di notificazione ivi previsto, sono autorizzati, fino alla emanazione di una corrispondente decisione dell'autorità cantonale competente, ad immettere nelle acque o a lasciar disperdere i residui liquidi nella stessa misura di prima. Se le circostanze lo esigono, l'autorità cantonale deve nondimeno ordinare immediatamente i provvedimenti del caso.

⁵ La responsabilità per l'inquinamento delle acque è retta in ogni caso dall'articolo 36.

Art. 17

¹ Per l'evacuazione e la depurazione delle acque di rifiuto devono essere costruite le necessarie canalizzazioni pubbliche e stazioni centrali di depurazione. Le canalizzazioni pubbliche devono essere costruite secondo progetti generali che tengano convenientemente conto dell'ampliamento e del perfezionamento tecnico correlativi al presumibile sviluppo edilizio.

Principi per
il risanamento
delle acque di
rifiuto

² I Cantoni affidano ai Comuni, ad altri enti di diritto pubblico e consorzi i compiti connessi con la costruzione e l'esercizio degli impianti di evacuazione e di depurazione, in quanto detti compiti non siano da essi eseguiti. Vigilano sull'applicazione dei provvedimenti e sull'esecuzione dei lavori.

³ Gli esercenti degli impianti di evacuazione e di depurazione pubblici e privati devono sempre provvedere all'esercizio, alla manutenzione e alla sorveglianza razionali degli stessi. Sotto la vigilanza delle autorità cantonali competenti, essi sottopongono periodicamente a verifica il buon funzionamento degli impianti.

⁴ Gli esercenti di impianti e installazioni per l'adempimento di compiti di diritto pubblico nell'ambito della protezione delle acque possono riscuotere contributi e tasse.

Art. 18

¹ Nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche e di quelle private di pubblico interesse, tutte le acque di rifiuto devono

Raccolta e
trattamento
delle acque
di rifiuto

essere immesse nelle medesime. Eccezionalmente, l'autorità cantonale competente può prescrivere sistemi speciali d'evacuazione e di trattamento, ove trattisi di acque di rifiuto non depurabili in una stazione centrale o quando, per altri motivi gravi, risulti consigliabile di provvedere altrimenti.

² Gli esercenti di tali canalizzazioni sono tenuti a raccogliere le acque di rifiuto e ad avviarle alla stazione centrale di depurazione. Le acque di rifiuto con effetti dannosi per gli impianti d'evacuazione e di depurazione devono, da chi le ha prodotte, essere sottoposte a trattamento preliminare prima dell'immissione nelle canalizzazioni.

³ Ove, per ragioni perentorie, costruzioni e impianti esistenti non possano essere allacciati alla rete di canalizzazione, l'autorità cantonale competente deve disporre un altro modo d'eliminazione e di trattamento delle acque di rifiuto, appropriato e conforme alle circostanze.

Art. 19

Permessi di costruzione a. entro il perimetro del progetto generale di canalizzazione

Permessi per la costruzione o la trasformazione di edifici e impianti di ogni genere nelle zone edificabili o, dove queste mancano, nel perimetro del progetto generale di canalizzazione sono concessi unicamente ove, per l'evacuazione delle acque di rifiuto, sia garantito il raccordo con la rete di canalizzazione. L'autorità competente, con l'approvazione del servizio tecnico cantonale per la protezione delle acque, può eccezionalmente concedere permessi di costruzione per edifici e impianti minori che, per ragioni perentorie, non possono ancora essere allacciati alla rete, sempreché le condizioni prime per il raccordo siano create a breve scadenza e in quanto sia garantito nel frattempo un altro metodo soddisfacente d'eliminazione delle acque di rifiuto. Rimangono riservate le eccezioni previste nell'articolo 18 capoverso 1.

Art. 20

b. fuori del perimetro del progetto generale di canalizzazione

Permessi di costruzione per edifici e impianti fuori del perimetro del progetto generale di canalizzazione possono essere concessi unicamente in quanto il richiedente dimostri l'esistenza di un bisogno oggettivamente fondato. Il permesso di costruzione può essere concesso soltanto se si sia stabilito un sistema d'evacuazione e di depurazione o un altro appropriato sistema di eliminazione delle acque di rifiuto e sia stata data l'approva-

zione del servizio tecnico cantonale per la protezione delle acque.

Art. 21

Il Consiglio federale determina i principi applicabili ai metodi speciali di eliminazione delle acque di rifiuto che divergono dal sistema di depurazione accentrata come anche quelli per la concessione, a titolo eccezionale, di permessi di costruzione per edifici che non possono essere allacciati alla rete di canalizzazione.

Metodi speciali d'eliminazione

Art. 22

¹ Il Consiglio federale emana disposizioni su:

- a. gli studi periodici sulle acque superficiali e sotterranee;
- b. la natura delle acque di rifiuto immissibili nei ricettori;
- c. il controllo periodico degli impianti pubblici e privati di depurazione delle acque di rifiuto;
- d. la natura come anche l'utilizzazione, rispettivamente l'eliminazione innociva dei residui provenienti dagli impianti di depurazione delle acque di rifiuto.

Studi sulle acque e conservazione della loro purezza

² Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, può emanare per via d'ordinanza prescrizioni speciali circa la conservazione della purezza di singole acque.

Art. 23

¹ Il Consiglio federale emana disposizioni per:

- a. i prodotti che, per il loro modo d'utilizzazione, pervengono nelle acque e possono, per la loro composizione, avere effetti nocivi sull'esercizio degli impianti d'evacuazione e di depurazione o sui corsi d'acqua;
- b. l'eliminazione o l'utilizzazione di sostanze nocive alle acque;
- c. i processi di produzione le cui acque di rifiuto contengono sostanze tossiche indegradabili;
- d. i prodotti che, per il loro modo d'utilizzazione, si accumulano come detriti o immondizie e per cui un'ineccepibile eliminazione, nello spirito della presente legge, è impossibile o cagiona spese sproporzionate.

Prodotti, sostanze e processi di produzione con effetti nocivi

² All'occorrenza, il Consiglio federale può vietare la fabbricazione, l'utilizzazione, l'importazione e la messa in circolazione di sostanze e prodotti come anche processi di produzione conformemente al capoverso 1.

Art. 24

Sostanze
nocive per le
acque

¹ Per la fabbricazione, il trattamento, il travaso, il trasporto e il deposito di sostanze nocive per le acque, segnatamente di combustibili e carburanti liquidi, si devono attuare e controllare periodicamente le strutture e i dispositivi tecnici necessari alla protezione delle acque.

² Nell'impiego di veicoli stradali e ferroviari, natanti a motore, aeromobili, macchine e simili, si devono prendere tutti i provvedimenti necessari per prevenire l'inquinamento delle acque. In prossimità delle acque è proibito provvedere alla pulizia e alla manutenzione di veicoli a motore, macchine e simili.

³ I proprietari o esercenti di impianti di deposito, trasporto e travaso di sostanze nocive per le acque devono attendere all'ineccepibile funzionamento, alla manutenzione e alla confacente utilizzazione degli stessi. Essi sono pure tenuti a dare al personale una sufficiente istruzione. Gli impianti vanno, ad intervalli opportuni, sottoposti ad adeguate verifiche.

⁴ I proprietari o esercenti di impianti a tenore del capoverso 3 come anche le persone adibite all'esercizio o alla manutenzione degli stessi devono notificare immediatamente alla polizia di protezione delle acque tutti i casi di perdite o di pericolo ravvisabile di perdite di sostanze. Riservate le disposizioni dell'autorità cantonale competente, essi devono prendere di moto proprio tutti i provvedimenti che si possono pretendere da loro per prevenire un eventuale inquinamento delle acque. Ai difetti costatati negli impianti dev'essere posto immediatamente rimedio.

⁵ I Cantoni provvedono affinché nei Comuni siano istituiti i servizi necessari per la raccolta dei residui di sostanze nocive per le acque. I Cantoni vigilano e organizzano l'eliminazione dei residui raccolti, in modo da evitare pregiudizi alle acque.

Art. 25

Serbatoi e
piazzole di
travaso

¹ Il Consiglio federale emana disposizioni circa l'ubicazione ammissibile, la costruzione e l'equipaggiamento degli impianti di deposito, trasporto, travaso e trattamento di sostanze nocive per le acque, come anche circa l'esame dei materiali adoperati.

² La costruzione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di deposito, travaso e trattamento di sostanze no-

cive per le acque devono essere autorizzati dall'autorità cantonale competente. Nei casi in cui la competenza spetta a un servizio federale, il Dipartimento federale dell'interno decide quali misure di protezione delle acque si debbano prendere.

Art. 26

¹ I lavori di revisione degli impianti di deposito devono essere eseguiti unicamente da imprese in possesso di un'autorizzazione federale, rilasciata dal Cantone di domicilio o di sede dell'impresa. L'autorizzazione è concessa se l'impresa dispone di specialisti qualificati come anche dell'attrezzatura necessaria. Il Consiglio federale emana in merito le necessarie disposizioni esecutive.

Revisione degli impianti di deposito

² Se i lavori di revisione sono eseguiti da servizi federali o cantonali, si applicano le disposizioni del Consiglio federale relative alla formazione del personale e all'attrezzatura.

Art. 27

¹ Per scaricare sostanze solide nelle acque o nelle loro vicinanze, è richiesta un'autorizzazione del Cantone.

Sostanze solide

² I Cantoni provvedono affinché i detriti solidi, provenienti da economie domestiche, dall'industria e dall'artigianato, siano raccolti ed eliminati in discariche controllate, utilizzati per terricciati, inceneriti o distrutti o resi comunque innocui. In quanto non siano da essi eseguiti, i Cantoni affidano detti compiti ai Comuni, ad altri enti di diritto pubblico, a consorzi o a coloro che hanno prodotto i detriti. Vigilano sull'applicazione dei provvedimenti e sull'esecuzione dei lavori.

³ I Cantoni provvedono affinché le attuali deponie di detriti solidi, situate fuori delle acque ed atte ad inquinarle, siano soppresse entro due anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge. Se le circostanze lo esigono, l'autorità cantonale deve nondimeno ordinare senza indugio i necessari provvedimenti.

⁴ I rifiuti ed i residui provenienti dall'industria e dall'artigianato che, per loro natura, quantità prodotte o ubicazione dell'azienda, non possono essere eliminati in impianti pubblici, devono, d'intesa con l'autorità cantonale competente, essere distrutti dall'esercente dell'azienda in modo da evitare qualsiasi pericolo d'inquinamento delle acque.

Art. 28

Materiale e detriti fluttuanti presso centrali idroelettriche e simili impianti

¹ Il materiale e i detriti fluttuanti che, per ragioni d'esercizio, sono tolti dalle acque presso centrali idroelettriche, impianti di derivazione e simili non devono più esservi immessi.

² Chiunque invasa l'acqua in un bacino di ritenzione deve, secondo le prescrizioni dell'autorità cantonale competente, ammassare periodicamente il materiale e i detriti fluttuanti nella zona dei suoi impianti.

³ I Cantoni provvedono all'eliminazione innociva del materiale e dei detriti fluttuanti. Essi possono addossare le spese, in tutto o in parte, ai possessori degli impianti idraulici.

⁴ Ove trattisi di centrali elettriche situate in differenti Cantoni o al confine dello Stato, il Consiglio federale decide dopo aver udito i Cantoni interessati.

Art. 29

Protezione delle acque sotterranee

¹ I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per proteggere le falde freatiche utilizzabili.

² A tal fine, suddividono il territorio cantonale in settori di protezione delle acque, conformemente alle direttive federali e in ragione del pericolo d'inquinamento.

³ Nei settori designati dai Cantoni come specialmente in pericolo, la costruzione, la trasformazione di impianti e l'esecuzione di lavori, segnatamente di scavi, devono essere autorizzate dall'autorità cantonale competente, la quale, in ogni singolo caso, ordina le necessarie misure di protezione o stabilisce divieti.

Art. 30

Zone di protezione delle acque sotterranee

¹ I Cantoni provvedono affinché siano istituite le zone di protezione attorno alle prese d'acqua sotterranea.

² I proprietari delle prese d'acqua sotterranea sono tenuti a rilevare i dati fondamentali per un'appropriata delimitazione delle zone di protezione, ad acquistare i diritti reali necessari e a pagare eventuali indennità per restrizioni ai diritti d'utilizzazione. Per l'acquisto dei diritti reali, il Governo cantonale può conferire ai proprietari delle captazioni il diritto d'espropriazione giusta l'articolo 9.

Art. 31

Aree di protezione delle acque sotterranee

¹ I Cantoni delimitano le aree che presentano interesse per la futura utilizzazione e rialimentazione artificiale delle

falde freatiche. In tali aree non si possono costruire impianti né eseguire lavori atti ad inquinare le acque sotterranee o a nuocere ai futuri impianti d'utilizzazione e di rialimentazione.

² Gli eventuali indennizzi potranno essere addossati ai futuri proprietari delle prese d'acqua sotterranea e degli impianti di rialimentazione.

Art. 32

¹ L'estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali nelle cave o dalle acque superficiali esige l'autorizzazione del Cantone. Estrazione di materiali

² Nelle falde freatiche che, per quantità e qualità, si prestano all'approvvigionamento con acqua, è proibito, per l'estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali, scavare al di sotto del livello dell'acqua. L'estrazione può essere autorizzata al di sopra della falda freatica utilizzabile, sempreché uno strato protettivo di materiali, la cui potenza è calcolata secondo le condizioni del luogo, sia mantenuto al di sopra del livello massimo cui l'acqua sotterranea può giungere.

Capo terzo: Sussidi federali

Art. 33

¹ Per soddisfare gli impegni di diritto pubblico nell'ambito della protezione delle acque, sono concessi sussidi federali: Principi

- a. per la costruzione di impianti e installazioni di evacuazione e di depurazione, segnatamente per
- canali collettori principali di acque di rifiuto di grandi bacini imbriferi, installazioni accessorie comprese, a sistema misto o separato;
 - canalizzazioni situate fuori del perimetro del progetto generale di canalizzazione;
 - canalizzazioni utilizzate da due o più Comuni;
 - impianti centrali di depurazione delle acque di rifiuto;
 - bacini di ritenzione delle acque piovane con canali di evacuazione;
 - impianti di pompaggio per acque di rifiuto e corrispondenti condotte prementi;
- b. per la costruzione di altri impianti e installazioni d'eliminazione dei rifiuti, segnatamente per
- impianti per l'eliminazione o il trattamento dei fanghi;
 - impianti per l'eliminazione o il trattamento dei rifiuti solidi;
 - impianti per il trattamento, l'eliminazione o la distru-

- zione di sostanze che non si possono immettere negli scoli o convogliare nelle stazioni di depurazione (impianti di distruzione degli oli e installazioni analoghe);
- installazioni, apparecchiature e provvedimenti per la eliminazione di sostanze nocive alle acque, come anche per il risanamento delle stesse.

² Il sussidio federale è concesso soltanto se la soluzione prevista garantisce un'efficace protezione delle acque, risponde alle esigenze tecniche, è economica, permette di ottenere la qualità prescritta per il defluente e se il Cantone assume una parte adeguata delle spese.

³ Per la determinazione dei sussidi si tiene conto segnatamente della capacità finanziaria del destinatario, della natura dell'impianto o dell'installazione e dei costi. I sussidi non sono inferiori al 15 per cento e non superano il 50 per cento dei costi se si tratta di impianti di evacuazione e di depurazione (cpv. 1 lett. a) e il 40 per cento se si tratta di impianti per l'eliminazione dei rifiuti e di altre misure di protezione delle acque (cpv. 1 lett. b). Ove trattisi di impianti o installazioni, particolarmente costosi in proporzione al rendimento, può essere accordato un supplemento pari al 5 per cento dei costi.

⁴ Per Comuni particolarmente oberati, la Confederazione può concedere contributi aggiuntivi prelevati da un fondo speciale. Il fondo è alimentato dalla Confederazione in ragione di 2 milioni di franchi all'anno fino a concorrenza di una somma di 10 milioni di franchi.

Art. 34

Ricerche, esperimenti, formazione e informazione

¹ La Confederazione, mediante lavori propri e accordando sussidi, promuove le ricerche e gli esperimenti per proteggere le acque dall'inquinamento, la pianificazione in materia d'economia delle acque, lo studio sistematico di regioni lacuali e fluviali e di quelle in cui si trovano falde freatiche, come pure la formazione di personale specializzato e la pubblica informazione.

² La Confederazione concede ai Cantoni sussidi per le spese di costruzione e d'equipaggiamento dei laboratori di protezione delle acque.

Art. 35

Restituzione

¹ I sussidi indebitamente ottenuti sono soggetti a restituzione. Essi sono parimente soggetti a restituzione ove un impianto o un'installazione sia distratto dallo scopo prefisso.

² Il diritto alla restituzione si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui gli organi federali competenti hanno

preso conoscenza del suo titolo giuridico, ma al più tardi entro 10 anni a contare dal giorno in cui è stato acquisito. Tuttavia, se il diritto alla restituzione deriva da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica quest'ultimo termine.

Capo quarto: Responsabilità civile

Art. 36

¹ Chiunque, con la sua azienda o i suoi impianti o con atti od omissioni, inquina le acque, risponde del danno. Responsabilità civile

² L'autore del danno è liberato dalla responsabilità se fornisce la prova che questo è dovuto a forza maggiore o a grave colpa del danneggiato o di un terzo.

³ Del rimanente, si applicano gli articoli 42 a 47, 50, 51, 53 e 60 del Codice delle obbligazioni.¹⁾

⁴ Confederazione, Cantoni e Comuni rispondono parimente in virtù delle disposizioni che precedono.

⁵ Il Consiglio federale può emanare disposizioni su chi debba concludere un'assicurazione di responsabilità civile con una somma di copertura sufficiente.

⁶ Dalla responsabilità prevista nella presente legge sono esclusi i fatti che ricadono nell'ambito della legge federale del 19 dicembre 1958²⁾ sulla circolazione stradale, di quella del 21 dicembre 1948³⁾ sulla navigazione aerea, di quella del 4 ottobre 1963⁴⁾ sugli impianti di trasporto in condotta o di quella del 23 dicembre 1959⁵⁾ su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni.

Capo quinto: Disposizioni penali

Art. 37

1. Chiunque, illecitamente, immette o deposita direttamente o indirettamente nelle acque sostanze solide, liquide o gassose di qualsiasi natura, atte a inquinare (art. 14 cpv. 1), I. Delitti
a. Immissioni
dispersioni,
scarichi

1) CS 2 193 - 220

2) RU 1959 685 - 741.01

3) RU 1960 479 - 748.0

4) RU 1964 95 - 746.1

5) RU 1960 571 - 732.0

chiunque, illecitamente, scarica fuori delle acque o lascia disperdere nel sottosuolo sostanze siffatte e con ciò fa insorgere un pericolo d'inquinamento (art. 14 cpv. 1 e 2),

chiunque, senza esserne autorizzato dall'autorità competente o contrariamente alle condizioni attenenti a un'autorizzazione, intraprende lavori di scavo in una falda freatica al fine di estrarne ghiaia, sabbia o altri materiali (art. 32)

è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o con la multa.

2. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 20 000 franchi.

Art. 38

b. Fabbricazione, trattamento, travaso trasporto e deposito di sostanze nocive alle acque

¹ Chiunque, intenzionalmente, come proprietario o esercente d'impianti per la fabbricazione, il trattamento, il trasporto, il trasporto o il deposito di sostanze nocive alle acque, non provvede all'attuazione delle strutture e dei dispositivi tecnici richiesti dalla legge o dalle sue disposizioni esecutive o non provvede alla loro manutenzione (art. 24) e con ciò inquina le acque o fa insorgere un pericolo d'inquinamento è punito con la detenzione o con la multa.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 20 000 franchi.

Art. 39

c. Casi gravi

Se l'autore, intenzionalmente o con grave violazione dei doveri elementari di diligenza, ha cagionato un danno rilevante, la pena è della detenzione non inferiore a tre mesi.

Art. 40

II. Contravvenzioni

¹ Chiunque, intenzionalmente, contravviene altrimenti alla presente legge o alle prescrizioni emanate in virtù di essa o a una corrispondente singola decisione comunicatagli sotto comminatoria delle pene previste nel presente articolo, sempreché ciò non costituisca delitto giusta gli articoli 37 a 39, è punito con l'arresto o con la multa.

² Il tentativo e la complicità sono punibili.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 41

Se un'infrazione alla presente legge adempie contemporaneamente le condizioni dell'articolo 234 del Codice penale svizzero ¹⁾, soltanto quest'ultima disposizione è applicabile. Del rimanente, le disposizioni penali della presente legge si applicano accanto a quelle del Codice penale svizzero. L'articolo 68 numero 1 del Codice penale svizzero è applicabile.

III. Disposizioni comuni.
Codice penale
svizzero

Art. 42

¹ Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

Infrazioni commesse nell'esercizio di un'azienda, da mandatari e simili

² Il padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che era a conoscenza dell'infrazione o ne ha avuto successivamente notizia e, benché ne avesse la possibilità, non si è adoperato per impedirla o per paralizzarne gli effetti, è punibile come l'autore.

³ Se l'infrazione è da attribuirsi al fatto che il padrone di azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata ha violato i suoi doveri di vigilanza o di diligenza, questi soggiace alle stesse disposizioni penali come l'autore, ma la pena è soltanto della multa.

⁴ Se il padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale, una comunità di persone senza personalità giuridica, una corporazione o un istituto di diritto pubblico, i capoversi 2 e 3 si applicano agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

Art. 43

Il procedimento penale incombe ai Cantoni.

Procedimento penale

¹⁾ CS 3 187 - 311.0

Capo sesto: Disposizioni transitorie e finali

Art. 44

Nuovo giudizio sulle richieste di sussidi

¹ Sono parimente concessi sussidi federali secondo l'articolo 33

- a. per la costruzione di impianti e installazioni che danno diritto all'aiuto federale sia in virtù dell'ordinanza d'esecuzione del 28 dicembre 1956 ¹⁾, modificata il 2 febbraio 1962, della legge federale del 16 marzo 1955 ²⁾ sulla protezione delle acque dall'inquinamento sia in virtù della presente legge, e per i quali l'autorità federale competente non ha ancora assegnato alcun sussidio;
- b. per la costruzione di impianti e installazioni che danno diritto all'aiuto federale soltanto in virtù della presente legge, che il 31 dicembre 1968 non erano ancora in esercizio e per i quali l'autorità federale competente non ha ancora assegnato alcun sussidio.

² I sussidi assegnati dalle autorità federali competenti dopo il 31 dicembre 1968, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere calcolati di nuovo. Sono concessi sussidi per canali collettori principali in quanto già in esercizio dopo il 31 dicembre 1968.

Art. 45

Disposizioni finali

¹ Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

² Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge federale del 16 marzo 1955 ²⁾ sulla protezione delle acque dall'inquinamento, come anche l'articolo 51 della legge federale del 4 ottobre 1963 ³⁾ sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 8 ottobre 1971.

Il presidente: **Weber**

Il segretario: **Hufschmid**

¹⁾ RU 1956 1654 - 813.111

²⁾ RU 1956 1648 - 813.11

³⁾ RU 1964 95 - 746.1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 ottobre 1971.

Il presidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 8 ottobre 1971.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *15 ottobre 1971.*

Termine d'opposizione: *13 gennaio 1972.*

Legge federale contro l'inquinamento delle acque (Dell'8 ottobre 1971)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1971
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	15.10.1971
Date	
Data	
Seite	616-633
Page	
Pagina	
Ref. No	10 110 415

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.